



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2303 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2025**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione⁽²⁾ precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento, di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione di tale regolamento, le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione e la direttiva 2014/59/UE è stata modificata. Alla luce di tale esperienza e per tenere conto delle nuove disposizioni di detta direttiva, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 stabilisce una procedura e una serie minima di modelli per la presentazione, ad opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario riesaminare tale regolamento di esecuzione per promuovere l'armonizzazione degli obblighi di segnalazione in tutta l'Unione sulla base di una serie riveduta di modelli che rispecchino meglio e in modo coerente le esigenze delle autorità di risoluzione. Ciò non dovrebbe ostare a che le autorità di risoluzione raccolgano le informazioni supplementari che ritengano necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per stabilire, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, obblighi informativi semplificati.
- (3) Per far sì che i piani di risoluzione di gruppo riguardino effettivamente il gruppo interessato, gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese madri nell'Unione non dovrebbero limitarsi alle sole entità soggette a risoluzione, ma dovrebbero interessare anche altre entità giuridiche pertinenti. Tale pertinenza dovrebbe tuttavia essere correttamente delineata al fine di esonerare dagli obblighi di segnalazione le entità che non sono pertinenti per il gruppo o che non hanno rilevanza sistemica. A tal fine è opportuno fissare soglie per identificare le entità giuridiche del gruppo alle quali dovrebbero essere imposti obblighi di segnalazione in materia di risoluzione. Inoltre la direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ ha modificato la direttiva 2014/59/UE introducendo, tra

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L, 2024/1174, 22.4.2024, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj>).

l'altro, una definizione di «entità soggetta a liquidazione». Per tenere conto di questa nuova definizione occorre distinguere tra gli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione che si applicano alle entità soggette a liquidazione, alle entità soggette a risoluzione e alle entità appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione. È necessario in particolare specificare gli obblighi di segnalazione valutando se le entità interessate siano entità autonome o appartengano a gruppi e se tali entità o gruppi siano stati identificati come entità soggette a liquidazione o includano entità che siano state identificate come tali. Detti obblighi di segnalazione dovrebbero essere stabiliti a livello individuale, subconsolidato o consolidato in modo da garantire la proporzionalità, da non compromettere un'efficace pianificazione della risoluzione, da dispensare le entità da raccolte parallele di dati emananti da autorità diverse e da eliminare i punti di dati che si sovrappongono a quelli dei quadri di segnalazione a fini di vigilanza. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante l'attuazione di un metodo che moduli il numero di modelli in funzione del tipo di entità segnalante interessata. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi soggetti a risoluzione costituiti da enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e allo stesso organismo centrale per garantire che la segnalazione in materia di risoluzione riguardi effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale del gruppo soggetto a risoluzione, lo stesso organismo centrale e le loro rispettive filiazioni, a livello individuale, subconsolidato e consolidato.

- (4) Per assicurare un'efficiente pianificazione della risoluzione preservando nel contempo la proporzionalità, l'ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione potrebbe dover differire da quello degli obblighi di segnalazione a fini prudenziali, laddove ciò risulti necessario per garantire che le autorità di risoluzione dispongano di dati adeguati e attendibili per svolgere i loro compiti. In tale contesto occorre provvedere affinché la segnalazione in materia di risoluzione non sia ostacolata da deroghe prudenziali o dal fatto che un gruppo soggetto a risoluzione non sia sottoposto a requisiti di consolidamento prudenziale.
- (5) Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, è opportuno adottare un modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, individuare tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.
- (6) A garanzia della qualità, della coerenza e dell'esattezza delle voci segnalate dagli enti, dovrebbero essere previste regole comuni di convalida di tali voci.
- (7) Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare in qualsiasi momento i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione del modello unico di punti di dati dettagliato e delle regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza la comunicazione di informazioni uniformi in merito ai piani di risoluzione nell'Unione. È quindi opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea (ABE) pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web. Quanto precede non esclude che l'ABE possa anche pubblicare sul proprio sito web istruzioni tecniche per la compilazione dei moduli e dei modelli specificati nel presente regolamento.
- (8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a collaborare per ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tal fine il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 ha introdotto una procedura di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, che dovrebbe essere mantenuta affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. Ove le informazioni siano disponibili presso l'autorità competente, è opportuno che quest'ultima le trasmetta direttamente all'autorità di risoluzione.
- (9) Data l'entità delle modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, è opportuno, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, adottare un nuovo regolamento di esecuzione e, di conseguenza, abrogare e sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624.
- (10) Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

- (11) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «entità giuridica pertinente» si intende un'entità del gruppo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 31), della direttiva 2014/59/UE, diversa da un'entità soggetta a risoluzione, che è stabilita nell'Unione e soddisfa una delle condizioni seguenti:

- (a) fornisce funzioni essenziali;
- (b) l'importo complessivo individuale dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio dell'impresa madre nell'Unione;
- (c) la misura dell'esposizione complessiva individuale di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata dell'impresa madre nell'Unione;
- (d) i ricavi operativi sono pari o superiori al 2 % dei ricavi operativi complessivi consolidati del gruppo, calcolati a livello dell'impresa madre nell'Unione;
- (e) le attività totali individuali superano i 5 miliardi di EUR;
- (f) è importante per la stabilità finanziaria di almeno uno Stato membro.

Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se l'importo complessivo individuale della sua esposizione al rischio è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

Ai fini della lettera c) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se la misura della sua esposizione complessiva individuale è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

Articolo 2

Segnalazioni in materia di risoluzione ad opera di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE

1. Le entità soggette a risoluzione che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (³) trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate in tutti i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni di cui ai modelli Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 e Z 11.00.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

(²) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

(³) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

2. Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento.

3. Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi soggetti a risoluzione

1. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02 e da Z 08.01 a Z 09.04 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo.

2. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni sulle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo, come specificato nel modello Z 04.00 di cui all'allegato I.

3. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nel modello Z 02.00 di cui all'allegato I nel modo seguente:

- (a) su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti;
- (b) su base consolidata o, se del caso, su base subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE su base consolidata o subconsolidata, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 03.01 o Z 03.02 di cui all'allegato I nel modo seguente:

- (a) su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
- (b) su base consolidata o subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 e Z 07.01.5 di cui all'allegato I al livello di ciascuno Stato membro in cui opera il gruppo.

6. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04 di cui all'allegato I relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo.

7. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e da Z 11.00 a Z 17.00 di cui all'allegato I per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione.

8. L'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti.

9. Il paragrafo 2, il paragrafo 3, lettera a), e i paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano a prescindere da qualsiasi deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali concessa conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾ o da qualsiasi deroga all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili concessa conformemente all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 4

Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione

Un'impresa madre nell'Unione di un gruppo comprendente solo entità soggette a liquidazione che non sono non sottoposte a obblighi semplificati presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo:

- (a) le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 09.01 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo, nel modello Z 02.00 su base consolidata e nel modello Z 04.00 relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo;
- (b) su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento;
- (c) su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Adeguamenti della segnalazione in materia di risoluzione di gruppo

1. Per un gruppo la cui impresa madre nell'Unione è un'entità soggetta a liquidazione e che comprende entità soggette a risoluzione, l'impresa madre nell'Unione presenta quanto segue:

- (a) per le entità del gruppo appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione, le informazioni di cui all'articolo 3;
- (b) per le entità soggette a liquidazione non sottoposte a obblighi semplificati e che non fanno parte di alcun gruppo soggetto a risoluzione, le informazioni di cui all'articolo 4.

2. Per un gruppo soggetto a risoluzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter), lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono presentate da almeno una delle entità soggette a risoluzione del gruppo. Tali informazioni riguardano effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di tale gruppo soggetto a risoluzione, lo stesso organismo centrale e le loro rispettive filiazioni, su base individuale, subconsolidata e consolidata, a seconda dei casi.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj>).

Articolo 6

Frequenza, date di riferimento e date d'invio

1. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 nel modo seguente:

- (a) per i modelli Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 e da Z 11.00 a Z 17.00, al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente;
- (b) per i modelli da Z 07.01.1 a Z 07.04, da Z 08.01 a Z 08.05 e da Z 09.01 a Z 09.04, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente.

Ai fini della lettera a) del primo paragrafo, se il 31 marzo non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.

Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.

2. Le autorità di risoluzione specificano se le informazioni sono presentate direttamente all'autorità di risoluzione o se invece sono presentate all'autorità competente, ove applicabile.

3. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione possono presentare dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile.

4. Ai fini del paragrafo 3, i dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.

5. Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate senza indebito ritardo.

Articolo 7

Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la comunicazione dei dati

1. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 secondo i modelli di cui all'allegato I, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione, e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato II e le regole di convalida di cui all'allegato III.

2. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione provvedono affinché:

- (a) i valori numerici siano comunicati come segue:
 - i) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;
 - ii) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
 - iii) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;
- (b) gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall'identificativo dell'entità giuridica (LEI);
- (c) le entità giuridiche e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificate dall'identificativo dell'entità giuridica, se disponibile;
- (d) nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili.

3. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione corredano i dati comunicati delle informazioni seguenti:
- data di riferimento,
 - valuta utilizzata per le segnalazioni,
 - principio contabile,
 - identificativo dell'entità giuridica dell'entità segnalante,
 - livello di applicazione di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 8

Comunicazione di informazioni supplementari per piani di risoluzione individuali o di gruppo

1. L'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo chiede informazioni supplementari o informazioni in un nuovo formato all'ente pertinente o all'impresa madre nell'Unione in uno dei seguenti casi:
 - l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritiene che tali informazioni non siano contemplate da alcun modello di cui all'allegato I e che siano necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione;
 - l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritiene che sia necessario per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione ottenere tali informazioni dalle entità soggette a obblighi semplificati;
 - il formato in cui le informazioni sono comunicate dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, non è idoneo alla predisposizione o all'attuazione dei piani di risoluzione.
2. Per la richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione:
 - individua le informazioni supplementari che devono essere comunicate;
 - specifica il periodo appropriato entro il quale l'ente o, nel caso dei gruppi, l'impresa madre nell'Unione comunica le informazioni all'autorità di risoluzione, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste;
 - specifica il formato che gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione devono utilizzare per trasmettere le informazioni all'autorità di risoluzione;
 - specifica se le informazioni debbano essere comunicate su base individuale, subconsolidata o consolidata e se il loro ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale;
 - specifica il destinatario esatto, i formati per lo scambio di dati e le informazioni che devono corredare le comunicazioni nel caso in cui debbano essere fornite informazioni supplementari.

Articolo 9

Cooperazione tra l'autorità competente e le autorità di risoluzione

1. L'autorità competente e le autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione a norma degli articoli da 2 a 5 e degli articoli 7 e 8 siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente.
2. Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione.
3. Ai fini del paragrafo 2, le autorità di risoluzione comunicano agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione quali informazioni è necessario includere nella comunicazione a norma del presente regolamento. Le autorità di risoluzione individuano tali informazioni facendo riferimento ai modelli di cui all'allegato I.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Modello	Descrizione del modello	Abbreviazione
Struttura organizzativa		
Z 01.01	Entità giuridiche	ORG 1
Z 01.02	Assetto proprietario	ORG 2
Dati aggregati sulle passività		
Z 02.00	Struttura delle passività	LIAB 1
Z 03.01	Requisito di fondi propri — Enti creditizi	LIAB 2
Z 03.02	Requisito di fondi propri — Imprese di investimento	LIAB 3
Z 04.00	Interconnessioni finanziarie infragruppo	LIAB 4
Z 05.01	Controparti principali — Passività	LIAB 5
Z 05.02	Controparti principali — Fuori bilancio	LIAB 6
Z 06.00	Assicurazione dei depositi	LIAB 7
Funzioni essenziali		
Z 07.01	Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche	FUNC 1
Z 07.02	Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche	FUNC 2
Z 07.03	Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche	FUNC 3
Z 07.04	Associazione delle funzioni economiche alle linee di business principali	FUNC 4
Servizi rilevanti		
Z 08.01	Servizi rilevanti	SERV 1
Z 08.02	Servizi rilevanti — Associazione alle attività operative	SERV 2
Z 08.03	Servizi rilevanti — Associazione ai ruoli	SERV 3
Z 08.04	Servizi essenziali — Associazione alle funzioni essenziali	SERV 4
Z 08.05	Servizi indispensabili — Associazione alle linee di business principali	SERV 5
Infrastrutture del mercato finanziario (FMI)		
Z 09.01	Servizi delle FMI - Fornitori e utenti	FMI 1
Z 09.02	Servizi delle FMI — Associazione alle FMI essenziali e indispensabili	FMI 2
Z 09.03	Servizi delle FMI — Metriche principali	FMI 3
Z 09.04	Servizi delle FMI — CCP — Fornitore alternativo	FMI 4
Dati granulari sulle passività		
Z 11.00	Passività infragruppo, esclusi i derivati	LIAB G 1
Z 12.00	Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo)	LIAB G 2
Z 13.00	Tutti i depositi (esclusi infragruppo)	LIAB G 3
Z 14.00	Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo)	LIAB G 4
Z 15.00	Derivati	LIAB G 5
Z 16.00	Operazioni di finanziamento garantite, escluse infragruppo	LIAB G 6
Z 17.00	Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo)	LIAB G 7

Z 01.01 - Entità giuridiche (ORG 1)

Entità																		
Nome dell'entità	Codice	Tipo di codice	Tipo di entità	Paese	LEI del POE (Point of Entry) del gruppo soggetto a risoluzione	Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR	Deroga ai sensi dell'articolo 8 CRR	Soggette all'articolo 9 CRR	Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR	Totale delle attività	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	Misura dell'esposizione complessiva	Ricavi operativi complessivi	Principio contabile	Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio	Contributo alla misura dell'esposizione complessiva consolidata	Contributo ai ricavi operativi consolidati	Entità giuridica pertinente
0010	0020	0025	0040	0050	0055	0070	0080	0090	0100	0110	0150	0160	0170	0210	0260	0270	0280	0320

Z 01.02 - Assetto proprietario (ORG 2)

Investitore			Partecipata					Proprietà		
Nome	Codice	Tipo di codice	Nome	Codice	Tipo di codice	Succursale internazionale	Capitale azionario	Diritti di voto nell'entità		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090		

Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB 1)

		Controparte											
		Famiglie		Società non finanziarie (PMI)		Società non finanziarie (non PMI)		Enti creditizi		Altre società finanziarie			
		Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	di cui imprese di assicurazione e fondi pensione	
Riga	Voce	0010	0011	0020	0021	0030	0031	0040	0041	0050	0051	0055	0056
0100	PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN												

		Controparte											
		Famiglie		Società non finanziarie (PMI)		Società non finanziarie (non PMI)		Enti creditizi		Altre società finanziarie			
		Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	di cui imprese di assicurazione e fondi pensione	Importo in essere
Riga	Voce	0010	0011	0020	0021	0030	0031	0040	0041	0050	0051	0055	0056
0110	Depositi protetti												
0120	Passività garantite – parte coperta da garanzia reale												
0130	Passività verso clienti, se protetti in caso di insolvenza												
0140	Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza												
0150	Passività nei confronti di enti < 7 giorni												
0161	Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni												
0170	Passività verso dipendenti												
0180	Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni												
0190	Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate												
0200	Passività verso SGD												

		Controparte											
		Famiglie		Società non finanziarie (PMI)		Società non finanziarie (non PMI)		Enti creditizi		Altre società finanziarie			
		Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	di cui imprese di assicurazione e fondi pensione	Importo in essere
Riga	Voce	0010	0011	0020	0021	0030	0031	0040	0041	0050	0051	0055	0056
0210	Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione												
0300	PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN												
0310	Depositi, non protetti ma preferenziali												
0311	<i>di cui: durata residua <= 1 mese</i>												
0312	<i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i>												
0313	<i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i>												
0314	<i>di cui: durata residua >= 2 anni</i>												
0320	Depositi, non protetti e non preferenziali												
0321	<i>di cui: durata residua <= 1 mese</i>												
0322	<i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i>												

		Controparte											
		Famiglie		Società non finanziarie (PMI)		Società non finanziarie (non PMI)		Enti creditizi		Altre società finanziarie			
		Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	di cui imprese di assicurazione e fondi pensione	Importo in essere
Riga	Voce	0010	0011	0020	0021	0030	0031	0040	0041	0050	0051	0055	0056
0323	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni												
0324	di cui: durata residua >= 2 anni												
0330	Passività in bilancio risultanti da derivati												
0331	Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie												
0332	Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie												
0333	Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out												

		Controparte											
		Famiglie		Società non finanziarie (PMI)		Società non finanziarie (non PMI)		Enti creditizi		Altre società finanziarie			
		Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	di cui imprese di assicurazione e fondi pensione	Importo in essere
Riga	Voce	0010	0011	0020	0021	0030	0031	0040	0041	0050	0051	0055	0056
0360	Passività di primo rango (senior) non garantite												
0361	di cui: durata residua <= 1 mese												
0362	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno												
0363	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni												
0364	di cui: durata residua >= 2 anni												
0365	Passività di primo rango (senior) non privilegiate												
0366	di cui: durata residua <= 1 mese												
0367	di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno												
0368	di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni												
0369	di cui: durata residua >= 2 anni												

		Controparte											
		Famiglie		Società non finanziarie (PMI)		Società non finanziarie (non PMI)		Enti creditizi		Altre società finanziarie			
		Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	di cui imprese di assicurazione e fondi pensione	
Riga	Voce	0010	0011	0020	0021	0030	0031	0040	0041	0050	0051	0055	0056
0510	Capitale primario di classe 1												
0511	di cui: strumenti di capitale/capitale azionario												
0512	di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie												
0520	Capitale aggiuntivo di classe 1												
0521	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri												
0530	Capitale di classe 2												
0531	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri												
0600	TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI												
0800	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO												

		Controparte						TOTALE	di cui: infragruppo		di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo			
		Amministrazioni pubbliche e banche centrali		Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione		Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione			Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile		
Riga	Voce	0060	0061	0070	0071	0080	0081		0090	0091	0100	0101	0110	0111
0100	PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN													
0110	Depositi protetti													
0120	Passività garantite – parte coperta da garanzia reale													
0130	Passività verso clienti, se protetti in caso di insolvenza													
0140	Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza													
0150	Passività nei confronti di enti < 7 giorni													
0161	Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni													
0170	Passività verso dipendenti													
0180	Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni													
0190	Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate													
0200	Passività verso SGD													
0210	Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione													

	Riga	Voce	Controparte						TOTALE						di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo	
			Amministrazioni pubbliche e banche centrali		Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione		Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione		Importo in essere		Valore contabile		Importo in essere		Valore contabile	
			Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile
	Riga	0060	0061	0070	0071	0080	0081	0090	0091	0100	0101	0110	0111			
0300	PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN															
0310	Depositi, non protetti ma preferenziali															
0311	<i>di cui: durata residua <= 1 mese</i>															
0312	<i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i>															
0313	<i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i>															
0314	<i>di cui: durata residua >= 2 anni</i>															
0320	Depositi, non protetti e non preferenziali															
0321	<i>di cui: durata residua <= 1 mese</i>															
0322	<i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i>															
0323	<i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i>															
0324	<i>di cui: durata residua >= 2 anni</i>															

	Riga	Voce	Controparte											
			Amministrazioni pubbliche e banche centrali		Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione		Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione		TOTALE		di cui: infragruppo		di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo	
			Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile	Importo in essere	Valore contabile
	Riga	0060	0061	0070	0071	0080	0081	0090	0091	0100	0101	0110	0111	
0360	Passività di primo rango (senior) non garantite													
0361	<i>di cui: durata residua <= 1 mese</i>													
0362	<i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i>													
0363	<i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i>													
0364	<i>di cui: durata residua >= 2 anni</i>													
0365	Passività di primo rango (senior) non privilegiate													
0366	<i>di cui: durata residua <= 1 mese</i>													
0367	<i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i>													
0368	<i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i>													
0369	<i>di cui: durata residua >= 2 anni</i>													

Z 03.01 - Requisiti di fondi propri - Enti creditizi (LIAB 2)

		Importo o percentuale
		0010
0100	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	
0120	Misura dell'esposizione complessiva	
0210	Capitale iniziale	
0220	Requisito del coefficiente di leva finanziaria	
0300	Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)	
0400	Requisito combinato di riserva di capitale	
0410	Riserva di conservazione del capitale	
0420	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistematico individuato a livello di uno Stato membro	
0430	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente	
0440	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	
0450	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale	
0460	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica	
0500	Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)	

Z 03.02 - Requisiti di fondi propri - Imprese di investimento (LIAB 3)

		Importo
		0010
0100	Requisito di fondi propri totali	
0110	Requisito di fondi propri	
0120	Requisito di fondi propri aggiuntivi	
0130	Orientamento sui fondi propri aggiuntivi	

Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (LIAB 4)

Emittente o entità garantita			Creditore, titolare o prestatore di garanzia			Interconnessione finanziaria			
Nome dell'entità	Codice	Tipo di codice	Nome dell'entità	Codice	Tipo di codice	Tipo	Importo in essere		
							di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo	di cui ammissibile al MREL	
0010	0020	0025	0030	0040	0045	0050	0060	0070	0080

Z 05.01 - Controparti principali delle passività (LIAB 5)

Controparte						Tipo	Importo
Nome dell'entità	Codice	Tipo di codice	Gruppo o singolo	Paese	Settore		
0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070

Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (LIAB 6)

Controparte						Tipo	Importo
Nome dell'entità	Codice	Tipo di codice	Gruppo o singolo	Paese	Settore		
0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070

Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (LIAB 7)

Entità giuridica	Adesione all'SGD			Sistema di tutela istituzionale	Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto
Nome dell'entità	Codice	SGD	Importo dei depositi protetti		
0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

Paese Foglio per paese più (sotto)region

	Funzioni economiche			Dati quantitativi							
	ID	Funzione economica	Descrizione della funzione economica	Quota di mercato	Valore sui conti	Totale		Numero di clienti	Numero di conti	Totale	
Riga						di cui non assicurati	di cui ricorrenti			di cui ricorrenti	
Riga			0010	0020	0030	0035	0036	0040	0050	0055	0060
	1	Depositi									
0010	1.1	Famiglie									
0020	1.2	Società non finanziarie - PMI									
0030	1.3	Società non finanziarie - non PMI									
0040	1.4	Amministrazioni pubbliche									
0050	1.5	Altri settori / altre controparti (1)									
0060	1.6	Altri settori / altre controparti (2)									
0070	1.7	Altri settori / altre controparti (2)									

	Funzioni economiche		Analisi di impatto e di sostituibilità							Capacità di acquisizione	Valutazione del carattere essenziale			Osserva-zioni del gruppo	
			Natura e portata		Rilevanza	Struttura di mercato	Calendario	Capacità di sostituzione							
	ID	Funzione economica	Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)	Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)	Indicatore transfrontaliero	Quota di mercato	Concentrazione del mercato	Tempo previsto per la sostituzione	Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione	Requisiti operativi	Numero di richieste da nuovi clienti su 1 giorno lavorativo (numero di conti)	Impatto sul mercato	Sostituibilità	Funzione essenziale	
Riga			0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0145	150	0160	0170	0180
	1	Depositi													
0010	1.1	Famiglie													
0020	1.2	Società non finanziarie - PMI													
0030	1.3	Società non finanziarie - non PMI													
0040	1.4	Amministrazioni pubbliche													
0050	1.5	Altri settori / altre controparti (1)													
0060	1.6	Altri settori / altre controparti (2)													
0070	1.7	Altri settori / altre controparti (2)													

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

Paese		Foglio per paese più (sotto)regione
-------	--	-------------------------------------

	Funzioni economiche				Dati quantitativi			
	ID	Funzione economica		Descrizione della funzione economica	Quota di mercato	Valore in essere	Numero di clienti	Valore in essere - valore transfrontaliero
Riga				0010	0020	0030	0040	0060
	2	Concessione di prestiti						
0080	2.1	Famiglie - prestiti per l'acquisto di un'abitazione						
0090	2.2	Famiglie – altri prestiti						
0100	2.3	Società non finanziarie - PMI						
0110	2.4	Società non finanziarie - non PMI						
0120	2.5	Amministrazioni pubbliche						
0130	2.6	Altri settori / altre controparti (1)						
0140	2.7	Altri settori / altre controparti (2)						
0150	2.8	Altri settori / altre controparti (3)						

	Funzioni economiche		Analisi di impatto e di sostituibilità							Valutazione del carattere essenziale			Osservazioni del gruppo		
	ID	Funzione economica	Natura e portata			Rilevanza	Struttura di mercato	Calendario	Capacità di sostituzione						
			Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)	Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)	Indicatore transfrontaliero				Quota di mercato	Concentrazione del mercato	Tempo previsto per la sostituzione	Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione	Requisiti operativi	Impatto sul mercato	Sostituibilità
Riga			0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	
	2	Concessione di prestiti													
0080	2.1	Famiglie - prestiti per l'acquisto di un'abitazione													
0090	2.2	Famiglie – altri prestiti													
0100	2.3	Società non finanziarie - PMI													

	Funzioni economiche		Analisi di impatto e di sostituibilità							Valutazione del carattere essenziale			Osservazioni del gruppo	
	ID	Funzione economica	Natura e portata			Rilevanza	Struttura di mercato	Calendario	Capacità di sostituzione					
			Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)	Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)	Indicatore transfrontaliero	Quota di mercato	Concentrazione del mercato	Tempo previsto per la sostituzione	Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione	Requisiti operativi	Impatto sul mercato	Sostituibilità	Funzione essenziale	
Riga			0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190
0110	2.4	Società non finanziarie - non PMI												
0120	2.5	Amministrazioni pubbliche												
0130	2.6	Altri settori / altre controparti (1)												
0140	2.7	Altri settori / altre controparti (2)												
0150	2.8	Altri settori / altre controparti (3)												

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

Paese

Foglio per paese più (sotto)regione

	Funzioni economiche			Dati quantitativi									
	ID	Funzione economica	Descrizione della funzione economica	Quota di mercato	Valore delle operazioni	Valore delle operazioni di cui ricorrenti	Valore delle posizioni aperte	Valore delle attività in custodia	Attività transfrontaliera			Numero di operazioni	Numero di clienti
									Valore delle operazioni	Valore delle posizioni aperte	Valore delle attività in custodia		
Riga			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
	3	Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia											

	Funzioni economiche			Dati quantitativi										
	ID	Funzione economica	Descrizione della funzione economica	Quota di mercato	Valore delle operazioni	Valore delle operazioni di cui ricorrenti	Valore delle posizioni aperte	Valore delle attività in custodia	Attività transfrontaliera			Numero di operazioni	Numero di clienti	
										Valore delle operazioni	Valore delle posizioni aperte	Valore delle attività in custodia		
Riga				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0160	3.1	Servizi di pagamento alle IFM												
0170	3.2	Servizi di pagamento a non-IFM												
0172	3.2.1	1) Famiglie												
0174	3.2.2	2) Società non finanziarie - PMI												
0176	3.2.3	3) Società non finanziarie - non PMI												
0180	3.3	Servizi di cassa												■
0190	3.4	Servizi di regolamento titoli												
0200	3.5	Servizi di compensazione mediante CCP												
0210	3.6	Servizi di custodia												
0220	3.7	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)												
0230	3.8	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)												
0240	3.9	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)												

	Funzioni economiche		Analisi di impatto e di sostituibilità							Capacità di acquisizione		Valutazione del carattere essenziale			Osservazioni del gruppo	
	ID	Funzione economica	Natura e portata			Rilevanza	Struttura di mercato	Calendario	Capacità di sostituzione		Numero di conti					
			Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)	Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)	Indicatore transfrontaliero	Quota di mercato	Concentrazione del mercato	Tempo previsto per la sostituzione	Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione	Requisiti operativi	Numero di domande da nuovi clienti su 1 giorno lavorativo (numero)	Numero di domande da nuovi clienti su 7 giorni lavorativi (numero)	Impatto sul mercato	Sostituibilità	Funzione essenziale	
Riga			0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0230	0240	0250	0260
0230	3.8	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)														
0240	3.9	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)														

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

Paese

Foglio per paese più (sotto)regione

	Funzioni economiche			Dati quantitativi										
	ID	Funzione economica	Descrizione della funzione economica	Quota di mercato	Importo nozionale	Valore contabile	Proventi delle commissioni	Valore transfrontaliero			Numero di controparti	Numero di operazioni		
								Importo nozionale	Valore contabile	Proventi delle commissioni				
Riga			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100		
	4	Mercati dei capitali												
0250	4.1	Derivati detenuti per negoziazione - OTC												
0260	4.2	Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC												

	Funzioni economiche			Dati quantitativi								
	ID	Funzione economica	Descrizione della funzione economica	Quota di mercato	Importo nozionale	Valore contabile	Proventi delle commissioni	Valore transfrontaliero			Numero di controparti	Numero di operazioni
								Importo nozionale	Valore contabile	Proventi delle commissioni		
Riga			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0270	4.3	Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione)										
0280	4.4	Mercati primari / sottoscrizione										
0290	4.5	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)										
0300	4.6	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)										
0310	4.7	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)										

	Funzioni economiche			Analisi di impatto e di sostituibilità							Valutazione del carattere essenziale			Osservazioni del gruppo	
	ID	Funzione economica		Natura e portata			Rilevanza	Struttura di mercato	Calendario	Capacità di sostituzione					
				Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)	Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)	Indicatore transfrontaliero				Tempo previsto per la sostituzione	Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione	Requisiti operativi	Impatto sul mercato	Sostituibilità	Funzione essenziale
Riga				0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
	4	Mercati dei capitali													
0250	4.1	Derivati detenuti per negoziazione - OTC													
0260	4.2	Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC													
0270	4.3	Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione)													
0280	4.4	Mercati primari / sottoscrizione													

ID	Funzione economica	Analisi di impatto e di sostituibilità								Valutazione del carattere essenziale			Osservazioni del gruppo	
		Natura e portata			Rilevanza	Struttura di mercato	Calendario	Capacità di sostituzione						
		Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)	Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)	Indicatore transfrontaliero	Quota di mercato	Concentrazione del mercato	Tempo previsto per la sostituzione	Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione	Requisiti operativi	Impatto sul mercato	Sostituibilità	Funzione essenziale		
Riga		0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	
0290	4.5	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)												
0300	4.6	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)												
0310	4.7	Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)												

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

Paese		Foglio per paese più (sotto)regione

ID	Funzioni economiche				Dati quantitativi				
	ID	Funzione economica	Descrizione della funzione economica	Quota di mercato	Valore contabile lordo	Numero di controparti	Contratti di vendita con patto di riacquisto (passivo)	Valore transfrontaliero	Valore presso gli enti creditizi
Riga			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
	5	Finanziamento (funding) all'ingrosso							
0320	5.1	Assunzione di prestiti							
0330	5.2	Derivati (attività)							
0340	5.3	Concessione di prestiti							
0350	5.4	Derivati (passività)							

Z 07.02 - Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche (FUNC 2)

Funzione economica		Entità giuridica			Importanza monetaria
Paese	ID	Nome dell'entità	Codice	Tipo di codice	Importo monetario
0010	0020	0030	0040	0045	0050

Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3)

Linea di business principale			Entità giuridica		
Linea di business principale	ID della linea di business	Descrizione	Nome dell'entità	Codice	Tipo di codice
0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 07.04 - Associazione delle funzioni economiche alle linee di business principali (FUNC 4)

Funzioni economiche		Linea di business principale	
Paese	ID	Linea di business principale	ID della linea di business
0010	0020	0030	0040

Z 08.01 - Servizi rilevanti (SERV 1)

Identificativo del servizio	Tipo di servizio	Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria	Destinatario del servizio		Fornitore del servizio						Erogazione del servizio	Carattere essenziale	ID del contratto	Diritto applicabile	Resilienza alla risoluzione			Fornitore terzo essenziale di servizi TIC ai sensi della normativa DORA	Servizio TIC ai sensi della normativa DORA		
					Entità			Impresa madre							Caratteristiche della resilienza alla risoluzione			Piano di riorganizzazione aziendale (BRP)	Azioni di attenuazione alternative		
			Nome	Codice	Nome	Codice	Tipo di codice	Nome	Codice	Tipo di codice					Caratteristiche della resilienza alla risoluzione	Piano di riorganizzazione aziendale (BRP)	Azioni di attenuazione alternative				
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190		

Z 08.02 - Servizi rilevanti - Associazione alle attività operative (SERV 2)

Identificativo del servizio	Tipo di servizio	Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria	Identificativo dell'attività	Tipo di attività	Nome dell'attività	Carattere essenziale	Tipo giuridico/ di contratto	ID del contratto	Diritto applicabile	Caratteristiche resilienti alla risoluzione		
										Caratteristiche della resilienza alla risoluzione	Piano di riorganizzazione aziendale (BRP)	Azioni di attenuazione alternative
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

Z 08.03 - Servizi rilevanti - Associazione ai ruoli (SERV 3)

Identificativo del servizio	Tipo di servizio	Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria	ID del ruolo	Nome del ruolo	Dipartimento aziendale	Carattere essenziale
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 08.04 - Servizi essenziali - Associazione alle funzioni essenziali (SERV 4)

Identificativo del servizio	Tipo di servizio	Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria	Funzione essenziale	
			Paese	ID
0005	0010	0020	0030	0040

Z 08.05 - Servizi indispensabili - Associazione alle linee di business principali (SERV 5)

Identificativo del servizio	Tipo di servizio	Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria	Linea di business principale	
			Nome	ID
0005	0010	0020	0030	0040

Z 09.01 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Fornitori e utenti (FMI 1)

ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario	Utente		Fornitore									Intermediario	ID del contratto		
	Nome dell'entità	Codice dell'entità	FMI							Nome dell'intermediario	Codice dell'intermediario				
			Tipo di sistema	Nome dell'FMI (incl. in un elenco predefinito)	Nome dell'FMI (non incl. in un elenco predefinito)	Codice dell'FMI	Operatore dell'FMI	Modo di partecipazione							
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120				

Fornitore														Comunicazione	
Contratti e servizi														Punto di contatto presso FMI/ intermediario	
Diritto applicabile	Contratto resiliente alla risoluzione	Valute pertinenti per l'entità segnalante						Servizi forniti all'FMI/ intermediario	Servizi forniti dall'FMI/ intermediario	Fornitori di servizi di comunicazione			Altri fornitori di servizi che consentono l'accesso alle FMI		
		EUR	GBP	USD	CHF	JPY	Altre valute			Proprietari dell'FMI	SWIFT	Altri fornitori di servizi di comunicazione - Nome	Nome dei fornitori di servizi supplementari	Servizi supplementari	
0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280

Z 09.02 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Associazione alle FMI essenziali e indispensabili (FMI 2)

ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario (IDFMI)	FMI essenziale				FMI indispensabile	
		Paese	ID della funzione essenziale		ID della linea di business principale	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	

Z 09.03 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Metriche principali (FMI 3)

ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario (IDFMI)	Segmento (solo per CCP) (SEG)	Metriche principali														
		Contributo a fondi di garanzia	Margine iniziale su conto proprietario	Margine iniziale su conti cliente	Valore delle posizioni su conti proprietari	Valore delle posizioni su conti cliente	Numero di clienti con conti omnibus	Numero di clienti con conti separati	Numero di operazioni su conti proprietari	Numero di operazioni su conti cliente	Valore delle operazioni su conti proprietari	Valore delle operazioni su conti cliente	Importo nozionale cumulato	Linea di credito	Picco dei requisiti in materia di liquidità o di garanzie reali in condizioni di stress	Stima dei requisiti aggiuntivi in materia di liquidità o di garanzie reali in condizioni di stress
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170

Z 09.04 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - CCP - Fornitore alternativo (FMI 4)

ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario (solo CCP)	Tipo di prodotto	Sostituibilità (Sì/No)	Fornitore alternativo	ID del fornitore alternativo
0010	0020	0030	0040	0050

Z 11.00 — Passività infragruppo, esclusi i derivati (LIAB G 1)

N.	Z 11.00 - Passività infragruppo, esclusi i derivati								
	Riga	Colonna	Rango in caso di insolvenza	Identificativo del contratto	Nome della controparte	Identificativo della controparte	Tipo di identificativo	Rapporto con la controparte	Tipo di passività
0010	0020	0021	0030	0040	0045	0050	0053	0055	0056

Z 11.00 - Passività infragruppo, esclusi i derivati

Diritto applicabile	In caso di paese terzo, riconoscimento contrattuale	Valore nominale in essere	Interessi maturati	Valuta	Data di emissione	Prima data di riscatto	Scadenza legale	Importo di pegni, ipoteche o garanzie	Garante, ove applicabile	Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL	Che si configurano come fondi propri	Importo che si configura come fondi propri
0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0150	0160	0175	0180	0190

Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)

N.	Riconciliazione con dati aggregati		Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)						
	Riga	Colonna	Rango in caso di insolvenza	ISIN	Tipo di strumento	Diritto applicabile	In caso di diritto di paese terzo, riconoscimento contrattuale	Valuta	Valore nominale in essere
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0110

Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)

Interessi maturati	Tipo di cedola	Tasso corrente della cedola (%)	Data di emissione	Prima data di riscatto	Scadenza legale	Collocamento pubblico / privato	Agente pagatore	Identificativo della controparte	Tipo di identificativo
0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0210	0215

Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)

Borse di quotazione dei titoli	Sistemi di regolamento	Autorità di registrazione	Depositario centrale di titoli	Importo di pegni, ipoteche o garanzie	Fideiussore	Importo che soddisfa le condizioni per l'ammmissibilità al MREL	Che si configurano come fondi propri	Importo che si configura come fondi propri
0220	0230	0240	0250	0270	0280	0305	0310	0320

Z 13.00 - Tutti i depositi (esclusi infragruppo) (LIAB-G 3)

N.	Riconciliazione con dati aggregati		Z 13.00 - Tutti i depositi (esclusi infragruppo) (LIAB-G 3)												
	Riga	Colonna	Rango in caso di insolvenza	Identificativo del contratto	Identificativo della controparte	Tipo di identificativo	Diritto applicabile	Valuta	Valore nominale in essere	Interessi maturati	Tasso di interesse corrente (%)	Importo di pogni, ipoteche o garanzie	Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL	Data di emissione per i depositi a termine	Prima data di riscatto
0010	0020	0025	0030	0035	0040	0045	0050	0060	0070	0080	0090	0110	0115	0120	0130

Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4)

N.	Riconciliazione con dati aggregati		Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4)								
	Riga	Colonna	Rango in caso di insolvenza	Identificativo del contratto	Nome della controparte	Identificativo della controparte	Tipo di identificativo	Diritto applicabile	Tipo di passività finanziarie	In caso di paese terzo, riconoscimento contrattuale	
0010	0020	0030	0040	0050	0055	0060	0065	0070	0075	0080	

Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4)

Valore nominale in essere	Interessi maturati	Tasso di interesse corrente (%)	Valuta	Data di emissione	Prima data di riscatto	Scadenza legale	Importo di pogni, ipoteche o garanzie	Fideiussore	Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL	Che si configurano come fondi propri	Importo che si configura come fondi propri
0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0170	0180	0205	0210	0220

Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5)

N.	Riconciliazione con dati aggregati	Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5)						
	Colonna	Rango in caso di insolvenza	ID dell'accordo quadro	Tipo di accordo quadro	Entità che aderisce al protocollo ISDA	Riconoscimento della sospensione in caso di risoluzione	Nome della controparte	Identificativo della controparte
0010	0020	0030	0040	0050	0061	0071	0075	0080

Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5)

Tipo di identificativo	Paese della controparte	Operazione infragruppo	Diritto applicabile all'accordo quadro/contratto unico	Numero di operazioni coinvolte	Valore di mercato netto	Valore delle garanzie reali nette costituite	Importo stimato del close-out	Importo stimato di estinzione anticipata
0085	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150

Z 16.00 - Operazioni di finanziamento garantite (escluse infragruppo) (LIAB-G 6)

N.	Riconciliazione con dati aggregati	Z 16.00 - Finanziamenti garantiti (esclusi infragruppo) (LIAB-G 6)										
	Colonna	Rango in caso di insolvenza	ID dell'accordo quadro	Tipo di accordo quadro	Nome della controparte	Identificativo della controparte	Tipo di identificativo	Paese della controparte	Diritto applicabile all'accordo quadro / alla singola operazione	Numero di operazioni coinvolte	Importo netto dei finanziamenti ricevuti	Importo netto delle garanzie reali costituite
0010	0020	0030	0040	0050	0055	0060	0065	0070	0080	0090	0100	0110

Z 17.00 - Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G-7)

N.	Riconciliazione con dati aggregati		Z 17.00 - Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G-7)												
	Riga	Colonna	Rango in caso di insolvenza	Identificativo del contratto	Identificativo della controparte	Tipo di identificativo	Diritto applicabile	Tipo di passività non finanziarie	Importo in essere	Valuta	Data del riconoscimento	Data di scadenza	Che si configuran come fondi propri	Importo che si configura come fondi propri	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0065	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	

ALLEGATO II

Modello unico di punti di dati

Tutte le voci (*data item*) riportate nell'allegato I devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati deve rispondere ai criteri seguenti:

- (a) fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (*data item*) riportate nell'allegato I;
- (b) identifica tutti i concetti di business previsti all'allegato I;
- (c) fornisce un dizionario di dati che definisce le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;
- (d) presenta metriche che specificano proprietà o importo dei punti di dati;
- (e) prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;
- (f) riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettono di ottenere dati uniformi per la pianificazione della risoluzione.

ALLEGATO III

Regole di convalida

Alle voci (*data item*) riportate nell'allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

- (a) stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti;
 - (b) prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida;
 - (c) verificano la coerenza dei dati segnalati;
 - (d) verificano l'esattezza dei dati segnalati;
 - (e) fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione interessata non sia stata segnalata.
-